



# I.I.S. STATALE "F. BALSANO"

Liceo Scientifico-I.T.E.T/Roggiano G.-ITMM/Fagnano C.- IPSIA/S. Agata d'Esaro  
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 5 – 87017 ROGGIANO GRAVINA (CS)  
Tel. 0984/502281 - C.F. 80004040780 - C.M. CSIS02700A  
e-mail: [csis02700a@istruzione.it](mailto:csis02700a@istruzione.it) pec: [csis02700a@pec.istruzione.it](mailto:csis02700a@pec.istruzione.it)

Roggiano Gravina, 05/09/2025

Al personale Docente e ATA dell'Istituto

Albo online

Sito

Oggetto: regime di incompatibilità per il personale scolastico

Con riferimento all'oggetto, si ricorda quanto segue in merito al regime delle incompatibilità per i pubblici dipendenti e, in particolare, per il personale scolastico, come regolamentato dalla seguente normativa:

1. art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche"
2. art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 "Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"
3. art. 508 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994
4. CCNL Scuola 2019-2021
5. DPR 62/2013, come modificato dal DPR 81/2023

Dall'interpretazione sistematica della normativa vigente è possibile distinguere tra:

- **attività incompatibili in modo assoluto:** previste dall'art. 60 D.P.R. 3/1957 e dall'art. 508, comma 10, del D. Lgs 297/1994). Si tratta dell'esercizio del **commercio**, dell'**industria**, della **professione**, degli **incarichi alle dipendenze di privati**, svolgimento di **cariche in società a scopo di lucro**, etc.;
- **attività esercitabili solo previa autorizzazione del Dirigente scolastico:** riguarda la stragrande maggioranza dei casi, per i quali il dirigente-datore di lavoro deve valutare l'assenza di situazioni di conflitti di interesse, verificando anche eventuali circolari o pareri dell'USR che ne escludano l'esercizio;
- **attività esercitabili senza autorizzazione preventiva del Dirigente scolastico:** previste dall'art. 53 comma 6 del D. Lgs. 165/2001. Si tratta di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, della utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali, della partecipazione a convegni e seminari, degli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate, degli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo, degli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita, della attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Sono tuttavia previste le seguenti **eccezioni** (ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001) per i seguenti incarichi:

- libere professioni, previamente autorizzate del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D.Lgs. n. 297/1994) per il solo personale docente
- docenza universitaria
- impieghi assunti da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 39, c. 9, CCNL comparto scuola del 29/11/2007). Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni e non devono implicare un conflitto di interessi (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996). Occorre inoltre tenere presente che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la scuola si costituisce a tempo



# I.I.S. STATALE “F. BALSANO”

Liceo Scientifico-I.T.E.T./Roggiano G.-ITMM/Fagnano C.- IPSIA/S. Agata d'Esaro  
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 5 – 87017 ROGGIANO GRAVINA (CS)  
Tel. 0984/502281 - C.F. 80004040780 - C.M. CSIS02700A  
e-mail: [csis02700a@istruzione.it](mailto:csis02700a@istruzione.it) pec: [csis02700a@pec.istruzione.it](mailto:csis02700a@pec.istruzione.it)

pieno e la trasformazione in part time è successiva. Ciò significa che neppure la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro part time elimina la incompatibilità eventualmente sussistente all'atto della presa di servizio del personale neoassunto.

Al di là dei casi di incompatibilità sopra ricordati, «*I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti*» (art. 53, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001).

## Il regime per il personale docente

Ai sensi dell'art. 508 del T.U. Scuola, il personale docente può svolgere, in deroga al regime delle incompatibilità, alcune attività lavorative ulteriori:

1. *libera professione*: anche se il comma 10 dell'art. 508 vieta lo svolgimento dell'attività professionale, il comma 15 ne prevede la possibilità previa autorizzazione del dirigente scolastico (come sopra specificato), purché compatibile con l'incarico di docenza. Inoltre la nota MIUR n. 1584 del 2005 conferma il comma 15, purché la libera professione sia coerente con l'insegnamento impartito dal docente;
2. *professione di avvocato* (l'attività forense è permessa dall'art. 19 della L. 247/2012 ai soli docenti di materie giuridiche);
3. *lezioni private* (purché non si tratti di alunni del proprio istituto, e venga preventivamente informato il dirigente scolastico)<sup>1</sup>;
4. incarichi di direzione.

## Il regime per il personale ATA

Al personale ATA si applica la normativa generale prevista per tutti i dipendenti pubblici, senza le eccezioni previste per il personale docente sopra illustrate.

Pertanto il personale ATA (DSGA incluso) non potrà esercitare libere professioni.

Il divieto viene ovviamente temperato, permettendo il cumulo di impieghi, nel caso in cui il dipendente si trovi in regime di part-time con orario non superiore al 50% dell'orario a tempo pieno.

## Aspettativa per lo svolgimento di altra attività lavorativa.

La legge 183/2010 consente ai dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi rinnovabile per una sola volta “..anche per avviare attività professionali e imprenditoriali” e per tale periodo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

<sup>1</sup> Nel caso in cui il docente si trovi in qualunque sede all'interno della scuola a giudicare alunni cui abbia impartito lezioni private, la conseguenza sarà particolarmente grave in quanto è prevista la nullità dei giudizi, delle valutazioni e degli scrutini.



# I.I.S. STATALE “F. BALSANO”

Liceo Scientifico-I.T.E.T/Roggiano G.–ITMM/Fagnano C.– IPSIA/S. Agata d’Esaro  
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 5 – 87017 ROGGIANO GRAVINA (CS)  
Tel. 0984/502281 - C.F. 80004040780 - C.M. CSIS02700A  
e-mail: [csis02700a@istruzione.it](mailto:csis02700a@istruzione.it) pec: [csis02700a@pec.istruzione.it](mailto:csis02700a@pec.istruzione.it)

La norma pone, quindi, una deroga alla disciplina in materia di incompatibilità prevista dall’art. 60 del T.U. n. 3 del 1957, richiamata dall’art. 53 del d.lgs. n. 165, secondo cui, in generale, è vietato ai dipendenti pubblici, tra l’altro, l’esercizio del commercio, dell’industria, e dell’attività professionale o l’assunzione di impieghi alle dipendenze di privati. In ogni caso, l’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato.

Come chiarito dal *Dipartimento per la funzione pubblica*, poiché il legislatore del 2010, nel derogare a tale disposizione, ha richiamato esclusivamente le fattispecie indicate nel citato art. 18 – attività professionali e imprenditoriali - se ne desume che, in base al tenore letterale della norma ed alla previsione generale di cui al citato art. 60 del T.U. n. 3 del 1957, è *preclusa ai dipendenti pubblici*, in assenza di una deroga espressa, *la stipula di contratti di lavoro subordinato con datori di lavoro privati nel regime in aspettativa in esame*.

In aggiunta, l’art. 18 comma 3 del CCNL Scuola 2006-2009 prevede che il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.

## Indicazioni operative per il personale scolastico dell’Istituto

Il personale scolastico interessato, alla luce di quanto sopra illustrato, è tenuto a comunicare al dirigente scolastico l’assunzione di incarichi e di impieghi inoltrando richiesta (tramite il modulo allegato) all’Ufficio Personale della segreteria scolastica o inviandola all’indirizzo di posta istituzionale ([csis02700a@istruzione.it](mailto:csis02700a@istruzione.it)) **entro lunedì 8 settembre p.v.**, affinché ne venga valutata la compatibilità con l’impiego svolto e gli obblighi di servizio e possa essere rilasciata la prescritta autorizzazione.

A tal fine saranno considerati i seguenti profili: a) **occasionalità/abitualità dell’incarico**; b) **assenza/presenza di conflitto di interesse**; c) **non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio**, così come indicato dal Dipartimento della Funzione pubblica nel documento disponibile al link:

[https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Lavoro%20pubblico/Rapporto%20di%20lavoro%20pubblico/criteri\\_generali\\_in\\_materia\\_di\\_incarichi\\_vietati.pdf](https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Lavoro%20pubblico/Rapporto%20di%20lavoro%20pubblico/criteri_generali_in_materia_di_incarichi_vietati.pdf)

Alla luce di quanto previsto dal c. 10 del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il dirigente scolastico deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, l’autorizzazione, ai sensi della L. 241/90:

- si intende accordata, se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di altre amministrazioni pubbliche (silenzio-assenso)
- si intende negata in ogni altro caso (silenzio-rigetto).

Nel caso di richieste di autorizzazione allo svolgimento di lavoro sportivo retribuito, l’art. 25, c. 6, D.Lgs. n. 36/2021 dispone, invece, che con il decorso del termine di trenta giorni essa si intenda accordata.

Si allega:

- Richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione a.s. 2025/2026 (Allegato 1)

La Dirigente scolastica

*Prof.ssa Alessandra Morimanno*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



# I.I.S. STATALE "F. BALSANO"

Liceo Scientifico-I.T.E.T./Roggiano G.-ITMM/Fagnano C.- IPSIA/S. Agata d'Esaro  
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 5 – 87017 ROGGIANO GRAVINA (CS)  
Tel. 0984/502281 - C.F. 80004040780 - C.M. CSIS02700A  
e-mail: [csis02700a@istruzione.it](mailto:csis02700a@istruzione.it) pec: [csis02700a@pec.istruzione.it](mailto:csis02700a@pec.istruzione.it)

## Allegato 1 – Richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione a.s. 2025/2026

Al Dirigente Scolastico  
dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Balsano"  
Roggiano Gravina (CS)

### Oggetto: Richiesta di autorizzazione all'esercizio della libera professione – A.S. 2025/2026

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in servizio presso questo Istituto in qualità di  docente /  ATA a tempo  indeterminato /  determinato per l'insegnamento di \_\_\_\_\_, regolarmente iscritto/a al seguente Albo professionale e/o Elenco speciale: \_\_\_\_\_

#### CHIEDE

ai sensi dell'art. 508 del D. Lgs. 297/1994 e dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, l'autorizzazione a esercitare, per l'anno scolastico 2025/2026, la libera professione di:

#### DICHIARA

- di essere a conoscenza che l'autorizzazione richiesta è subordinata al rispetto della normativa vigente e che potrà essere revocata in qualsiasi momento in presenza di motivi di incompatibilità, conflitto di interessi o pregiudizio per l'attività di servizio;
- di essere consapevole delle disposizioni in materia di cumulo di impieghi e incarichi (art. 53, comma 7, D. Lgs. 165/2001).

Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

*Parte riservata all'Amministrazione*

VISTA la richiesta del/la Prof./Prof.ssa \_\_\_\_\_, in servizio presso questo Istituto, ai sensi dell'art. 508 del D. Lgs. 297/1994,

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

lo svolgimento della libera professione sopra descritta, ritenendola  compatibile /  non compatibile con le attività d'ufficio e l'orario di servizio.

Data: \_\_\_\_\_

Firma della Dirigente Scolastica: \_\_\_\_\_